

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 - 07 DEL 30 GENNAIO 2018

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex ART. 24 DEL D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno Duemiladiciotto addì 30 del mese di gennaio alle ore 10.00, nella sala riunioni della sede legale ed amministrativa dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, sita in Asti, C.so Alfieri n. 381, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il

**CONSIGLIO**

**dell' ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO,**  
nelle persone dei Sigg.

**PRESENTI**

MIROGLIO Gianfranco – Presidente	si
BOANO Alessandro – Vice Presidente	si
GALLO ORSI Umberto – Componente	si
MUSSO Michelino – Componente	si
MUSTO Felice Luigi – Componente	no

Assenti giustificati: Musto Felice Luigi

Assenti ingiustificati: = = = = =

Partecipa alla seduta il Segretario, dott. Graziano Delmastro, Direttore dell'Ente, con diritto di parere consultivo ai sensi dell'art. 20 c. 9.a), L.R. 19/2009 e s.m.i..

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente:

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 , emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo").

In particolare l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Fermo e restando quanto sopra indicato, questo Ente può dunque mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'art. 4, comma 3, del T.U.S.P. prevede inoltre che "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato."

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 , termine prorogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al 31 gennaio 2018 (prot. n. 572 del 10 luglio 2017), questo Ente deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni possedute all'entrata in vigore del succitato decreto, individuando altresì quelle che devono essere alienate, da inserire nel presente provvedimento di ricognizione.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, le partecipazioni in società cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del c.c., le società che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 sopraccitati, quelle che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (T.U.S.P.) e per le quali si verificano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, devono infatti essere alienate secondo le modalità dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P., ossia attraverso un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Si procede dunque ad una valutazione ed analisi dell'assetto complessivo delle società in cui questo Ente detiene delle partecipazioni, dirette o indirette che siano, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Preso inoltre atto delle precedenti premesse normative, il relatore propone al Consiglio dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano di procedere alla ricognizione delle seguenti società partecipate, ex art. 24 del D. Lgs 175/2016:

Denominazione	Ragione Sociale	Quota di partecipazione (%)
GAL BASSO MONFERRATO	Società Consortile Cooperativa a r.l.	0,93 %
GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ	Società Cooperativa a r. l.	1,00 % (ipotizzato)

L'esame ricognitivo delle partecipazioni suddette, detenute dall'Ente, ha portato alle seguenti valutazioni:

- a) le società partecipate rientrano nelle ipotesi dell'art. 4 comma 6 del T.U.S.P., ovvero sono costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale, sono pertanto ammesse e le partecipazioni mantenute;
- b) la partecipazione dell'Ente nel GAL Basso Monferrato va tuttavia razionalizzata nelle modalità cui in allegato, dal momento che vi sussiste l'ipotesi cui all'art. 20, comma 2, del lettera b) del T.U.S.P. "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" e vi sussiste inoltre l'ipotesi cui all'art. 20 comma 2, lettera d) del T.U.S.P. "fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente";
- c) la partecipazione dell'Ente nel GAL Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità non può essere esaustivamente valutata dal momento che la partecipata risulta costituita con atto del 13/07/2016 e non si dispone conseguentemente dei dati necessari alla verifica delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.;
- d) entrambi i GAL svolgono attività di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economica nei territori dell'Astigiano e partecipano alle rete LEADER dell'Unione Europea la cui gestione è specificamente demandata ai GAL, potendo incorrere nel divieto di partecipazione cui all'art. 20 comma 2, l. c) di "svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", ma si è valutato nello specifico che le partecipate si occupano di due aree territoriali diverse, quali il Basso Monferrato e il Sud Astigiano.

Visto pertanto l'esito della ricognizione effettuata, come riportato in allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, parte integrante e sostanziale della stessa.

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione, qualora le ipotesi non ammesse non vengano razionalizzate a norma di legge.

Rilevato inoltre che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, c.c..

Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsti all' art. 44 della L. 724/94 e s.m.i.

Visti la normativa e gli atti citati in premessa.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” così come integrata dalla L.R. 19/2015.

Visto il D.P.G.R. n. 3 del 15/01/2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

Vista la D.C. n. 1 – 01 del 29/01/2016 “Ratifica del Decreto del Presidente n. 01 del 18.01.2016: presa d'atto della nomina del Presidente e dei Consiglieri dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano. Nomina del Vicepresidente. Individuazione della sede legale. ”.

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, espressi ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

## IL CONSIGLIO

Condividendo le argomentazioni del relatore le fa proprie e con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge


## DELIBERA

- 1) **Di approvare** la ricognizione delle partecipazioni dirette possedute dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, accertandole come in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di esprimersi** favorevolmente in relazione al mantenimento delle partecipazioni dirette indicate in allegato, con un intervento di razionalizzazione in relazione alla partecipazione dell'Ente al GAL Basso Monferrato entro un anno dalla presente deliberazione;
- 3) **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 4) **di comunicare** al Dipartimento della Funzione Pubblica l'esito della ricognizione ai sensi dell' art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 5) **di procedere** all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;
- 6) **di inviare** copia della presente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009, art. 32, nell'Albo Pretorio on line esistente sul sito informatico dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano.

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
**Gianfranco MIROGLIO**



**IL DIRETTORE SEGRETARIO**  
**Graziano DELMASTRO**



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La deliberazione n. 1 - 07 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente  
www.parchiastigiani.org a far data dal ..... **31 GEN 2018**

Diventata esecutiva in data .....

---

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 articolo 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.



**IL DIRETTORE**  
**Graziano DELMASTRO**



Ai sensi del D.Lgs 267/2000 articolo 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

**IL RESPONSABILE AMM.VO CONTABILE**  
**Cristiana ROBBA**



ORIGINALE

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE n. 1 – 07 del 30 GENNAIO 2018

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS 175-2016,  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE dall'ENTE al 23 SETTEMBRE 2016

C.F. Società	Denominazione Società	Stato di attività	Anno di costituzione	Quota di partecipazione (%)	Part. Di Controllo	ATTIVITÀ SVOLTA (ammessa ex art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016)	Società in house	Società quotata	Holding Pura
01150930053	G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO SOC. CONSORTILE COOP. A R.L.	ATTIVO	1996	0,93 %	NO	La società promuove lo sviluppo sociale,culturale, economico dei territori delle aree del Basso Monferrato Astigiano e partecipa alla rete LEADER a livello europeo finalizzata a divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale, promozione di prodotti tipici dell'area.	NO	NO	NO
01613650058	G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP A RL	ATTIVO	2016	1% (ipotizzato)	NO	Promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani; partecipa alla rete LEADER a livello europeo finalizzata a raccogliere e a divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale e ad attivarne l'attuazione.	NO	NO	NO

### **1) G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO SOC. CONSORTILE COOP. A R.L.**

La Società è costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale (art. 4, comma 6, D.Lgs 175/2016), è ammessa dunque la partecipazione.

La società promuove lo sviluppo sociale, culturale, economico dei territori delle aree del Basso Monferrato Astigiano e partecipa alla rete LEADER a livello europeo finalizzata a divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale, promozione di prodotti tipici dell'area.

Vi sussistono due delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, nello specifico:

- “Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti” (art. 20, comma 2, l. b, T.U.S.P.) - la società infatti presenta un numero di amministratori pari ad 11 e un numero dipendenti inferiore (da 1 a 3 massimo);
- “Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente” (art. 20, comma 2, l. d, T.U.S.P.) - il fatturato medio nel triennio è infatti pari ad euro 79.580, 67.

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN MERITO: Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE: Richiesta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in accordo con gli altri soci. Non si ritiene invece di poter intervenire rispetto al fatturato in quanto l'attività del GAL è limitata alla gestione dei fondi dei Programmi di Sviluppo della Regione Piemonte.

TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE: 30 gennaio 2019

### **2) G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC. COOP. A R.L.**

La Società è costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale (art. 4, comma 6, D.Lgs 175/2016), è ammessa dunque la partecipazione.

Promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani; partecipa alla rete LEADER a livello europeo finalizzata a raccogliere e a divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale e ad attivarne l'attuazione.

La partecipata risulta costituita con atto del 13/07/2016 e non si dispone conseguentemente dei dati necessari alla verifica delle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del d. lgs. 175/2016. Si rileva inoltre che il GAL non ha oneri a carico del bilancio dell'Ente e che permette la raccolta di risorse dell'Unione Europea.

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN MERITO: Mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

**CONSIDERAZIONI FINALI:** Il divieto di partecipazione in società cui all'art. 20 comma 2, l. c) che “svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, non sussiste dal momento che i G.A.L. partecipati svolgono attività in aree territoriali differenti, nello specifico uno presso il Basso Monferrato Astigiano e l'altro presso il Sud Astigiano.